

COMUNE DI COLCERESA

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Approvato con delibera
del Commissario Prefettizio
con i poteri del Consiglio Comunale
n. 6 del 30/04/2019**

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Consiglieri comunali

Art. 3 Prima seduta del Consiglio - Consigliere Anziano

Art. 4 Primi adempimenti del Consiglio

Art. 5 Attribuzioni del Presidente

TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 Composizione

Art. 7 Costituzione

Art. 8 Presa d'atto del Consiglio

Art. 9 Conferenza dei Capigruppo

TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10 Istituzione e composizione

Art. 11 Notizie sulla costituzione

Art. 12 Insediamento

Art. 13 Convocazione

Art. 14 Funzionamento - Decisioni

Art. 15 Partecipazione del Sindaco, Presidente e assessori

Art. 16 Segreteria - Verbalizzazione

Art. 17 Assegnazione affari

Art. 18 Indagini conoscitive

Art. 19 Commissioni di controllo e di garanzia

Art. 20 Sedute delle commissioni

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DISCUSSIONE

Art. 21 Luogo delle sedute

Art. 22 Sedute

Art. 23 Convocazione

Art. 24 Avviso di convocazione

Art. 25 Ordine del giorno

Art. 26 Deposito degli atti - Rilascio copie

Art. 27 Pubblicità delle sedute - Sedute segrete

Art. 28 Consiglio Aperto

Art. 29 Presidenza

Art. 30 Segretario del Consiglio

Art. 31 Assessori esterni

Art. 32 Scrutatori

Art. 33 Apertura della seduta - Adunanza di prima convocazione

Art. 34 Numero legale

Art. 35 Adunanze di seconda convocazione

Art. 36 Ordine dei lavori

Art. 37 Pregiudiziali e sospensive

Art. 38 Interventi dei consiglieri

Art. 39 Obbligo di astensione

Art. 40 Richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento

Art. 41 Emendamenti

Art. 42 Chiusura della discussione

Art. 43 Dichiarazione di voto

Art. 44 Comportamento dei consiglieri

Art. 45 Comportamento del pubblico

Art. 46 RegISTRAZIONI audiovisive

Art. 47 Fatto personale

TITOLO V - VOTAZIONE

Art. 48 Ordine delle votazioni

Art. 49 Forme di votazione

Art. 50 Votazione palese

Art. 51 Votazione per appello nominale

Art. 52 Votazione a scrutinio segreto

Art. 53 Parità di voti

Art. 54 Quorum funzionale e calcolo dei voti

TITOLO VI - VERBALIZZAZIONE

Art. 55 Verbale dell'adunanza

Art. 56 Approvazione verbali e rettifiche

TITOLO VII - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 57 Diritto all'informazione dei Consiglieri

Art. 58 Interrogazioni

Art. 59 Risposta alle interrogazioni

Art. 60 Interpellanze

Art. 61 Svolgimento delle interpellanze

Art. 62 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

Art. 63 Mozioni

Art. 64 Svolgimento delle mozioni

Art. 65 Emendamenti alle mozioni

Art. 66 Ordini del giorno riguardanti mozioni

Art. 67 votazione delle mozioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 Proposta di mozione di sfiducia costruttiva - Revoca e sostituzione degli assessori

Art. 69 Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

Art. 70 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Art. 71 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

Art. 72 Pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi politici

Art. 73 Interpretazione del regolamento

Art. 74 Entrata in vigore, abrogazioni e rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori del Consiglio comunale e le modalità delle relative convocazioni.

Art. 2 Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato T.U. 267.

2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dal momento dell'adozione della prescritta deliberazione da parte del Consiglio.

Art. 3 Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco. Il Presidente del Consiglio comunale è il Sindaco.

2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del T.U. 267, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

Art. 4 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del T.U. 267, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- a) convalida degli eletti ed eventuale dichiarazione di ineleggibilità;
- b) giuramento del Sindaco;
- c) comunicazione dei componenti della Giunta;
- d) elezione della commissione elettorale comunale;

Art. 5 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea coordinandone i lavori, dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute, disciplina e modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato. Ha facoltà di concedere e togliere la parola, secondo quanto previsto dal presente regolamento, anche variando l'ordine degli iscritti a parlare e stabilisce il termine della discussione.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

3. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, le istituzioni, fondazioni ed aziende speciali e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

4. Il Presidente può invitare i funzionari dell'ente nonché consulenti esterni all'Amministrazione a relazionare o fornire informazioni su affari e questioni determinati.

5. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti. E' inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti ed è garante della regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, con le facoltà e i poteri di cui ai successivi articoli; ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza nei casi di grave turbativa che ne impedisca l'ordinato svolgimento.

TITOLO II - GRUPPI CONSILIARI

Art. 6 Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 7 Costituzione

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Sindaco la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.

Art. 8 Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 9 Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 10 Istituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale si riserva la facoltà di istituire e disciplinare con regolamento, commissioni consiliari
 - permanenti;
 - speciali;
 - di indagine, di controllo e di garanzia.
2. Ogni commissione è composta da tre consiglieri comunali, due designati dalla maggioranza e uno designato dalla minoranza.
3. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
4. In caso di mancata designazione del/dei componente/i da eleggere o in caso di accordo non raggiunto all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti con votazione segreta i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
5. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
6. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
7. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 11 Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice-presidente di ciascuna di esse.

Art. 12 Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 13 Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 14 Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di due componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 15 Partecipazione del Sindaco, Presidente e Assessori

1. Di norma, il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia, hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 16 Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 17 Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo risultare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 18 Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza e a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio, La proposta della Commissione in sede redigente deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentata al Consiglio per l'approvazione. In particolare, la Commissione, con le medesime modalità, può predisporre e promuovere l'approvazione di atti di indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni e modifiche.

Art. 19 Commissioni di controllo e di garanzia

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 44 del T.U. 267 e dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di controllo o di garanzia, nonché commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti, ivi comprese la nomina del Presidente che, comunque, deve essere attribuita ad un consigliere di opposizione.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 20 Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DISCUSSIONE

Art. 21 Luogo delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita aula della Casa Comunale.
2. Qualora particolari circostanze o impedimenti di forza maggiore intralcino l'utilizzo dell'Aula Consiliare, il Presidente determina il diverso luogo di riunione, purché all'interno del territorio comunale.
3. Durante la seduta viene esposto il gonfalone del Comune.

Art. 22 Sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle che si riferiscono alle proposte di deliberazione di cui all'art 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 267/2000; sono straordinarie tutte le altre.

Art. 23 Convocazione

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio o dal Vice-Presidente, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, mediante avvisi scritti.
2. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta scritta da parte di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. Ai fini del calcolo del quinto, si procede mediante arrotondamento all'unità superiore.

Art. 24 Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione e contenere l'ordine del giorno nella sequenza di cui all'art. 25 comma 2.
2. Esso è consegnato, almeno cinque giorni interi liberi prima di quello stabilito per la seduta, al domicilio dei Consiglieri o a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero, qualora il Consigliere lo consenta, di posta elettronica. In quest'ultimo caso il rischio di trasmissione grava sul Consigliere.
3. Nel caso di seduta straordinaria l'avviso di convocazione è consegnato almeno tre giorni interi liberi prima di quello stabilito per la seduta.
4. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo ordine del giorno e l'espressa dicitura "convocazione urgente" sia consegnato almeno ventiquattro ore prima della seduta. La consegna deve essere eseguita nei modi e forme di legge.
5. Qualora, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro (24) ore prima della adunanza, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al precedente comma, possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei votanti, che la loro trattazione sia rinviata ad altra seduta da stabilirsi da parte del Consiglio stesso, con esclusione degli argomenti urgenti e improrogabili. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato. Le disposizioni precedenti si applicano, se non diversamente stabilito, anche al funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 25 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta o in ciascuna sessione. Esso è formulato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio, con il supporto dell'ufficio Segreteria, sentita la Conferenza dei capigruppo di cui all'art. 9 eccettuato il caso di convocazione urgente di cui al precedente art. 24.
2. Gli argomenti vi sono indicati, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto. Gli argomenti sono iscritti, di norma, secondo l'ordine di presentazione nell'ambito delle seguenti categorie di atti:
 - a) proposte deliberative del Sindaco e della Giunta Comunale;
 - b) proposte deliberative presentate dai Consiglieri Comunali;
 - c) proposte di "ordini del giorno";

- d) interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- e) comunicazioni del Sindaco o suo delegato e dei Capigruppo.

3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta è pubblicato all'albo pretorio online del Comune, almeno tre giorni precedenti a quello della riunione e fino al termine della stessa. Nel caso di urgenza, l'ordine del giorno è pubblicato esclusivamente il giorno della riunione.

Art. 26 Deposito degli atti. Rilascio copie

1. Le proposte di deliberazione e tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri presso l'ufficio di Segreteria per la consultazione da parte dei Consiglieri stessi, durante l'orario d'ufficio, dalla data fissata per la consegna dell'Ordine del Giorno. Le disposizioni precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche al funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 27 Pubblicità delle sedute. Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su questioni implicanti giudizi valutativi su persone. La pubblicità è garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal regolamento per le riprese audiovisive delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

2. Le sedute sono verbalizzate sinteticamente dal Segretario Comunale, il quale su richiesta dei consiglieri e su autorizzazione del Presidente, può intervenire nella discussione degli argomenti per apportare chiarimenti di natura tecnico- normativa.

3. Il Presidente del Consiglio può autorizzare riprese audio visive della seduta. La diffusione delle registrazioni audio-video dovrà essere rispettosa del principio di completezza ed integrità informativa nonché di trasparenza, vietandosene qualsiasi artificiosa manipolazione e successiva riproduzione anche parziale, tale da renderne mendace o discorsivo il contenuto rispetto all'essenza ed al significato delle opinioni espresse. E' altresì vietato l'uso delle stesse da parte di chiunque per fini commerciali. In caso di violazione di quanto previsto nel presente comma il Presidente può non autorizzare le riprese audio visive della seduta.

4. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica una questione richieda il passaggio alla seduta segreta, il Consiglio, su proposta del Sindaco, di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto nel verbale.

5. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario comunale, l'eventuale dipendente dell'Ufficio Segreteria generale, gli Agenti di P.M. eventualmente presenti, gli Assessori non facenti parte del Consiglio se la seduta riguarda argomenti sui quali può essere opportuno che essi intervengano nella discussione, tutti vincolati al segreto d'ufficio.

Art. 28 Consiglio Aperto

1. Quando sussista particolare interesse per le materie trattate o sia necessario informare i cittadini della propria attività, la discussione può essere aperta al pubblico su disposizione del Presidente, qualora lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune,

inserendo all'ordine del giorno le questioni da questi richieste. Ai fini del calcolo del quinto, si procede ai sensi del precedente art. 23, comma 2 del regolamento.

2. In tali casi il presidente sospende la seduta per consentire al pubblico la partecipazione alla discussione. Il Presidente esercita i poteri di direzione della discussione, dandone avviso ai cittadini che intendono partecipare.

3. Quando sussistono rilevanti motivi di interesse della comunità il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può altresì convocare il Consiglio comunale nella forma di "Adunanza aperta", tanto nella sua sede abituale o in altri luoghi particolari previsti dall'art. 21 del presente regolamento.

4. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, oltre al pubblico, possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

5. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi del pubblico e dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

6. Durante le adunanze convocate nella forma "aperta" del Consiglio comunale non è necessaria la presenza del Segretario comunale e non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune. La verbalizzazione, se richiesta e ove possibile, può essere assolta mediante registrazione audio- video degli interventi o altro sistema similare.

Art. 29 Presidenza

1. Il Sindaco è, per legge, il Presidente delle adunanze del consiglio comunale.

2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco ed ove anche questi sia assente od impedito, dagli altri assessori, esclusi quelli non consiglieri, secondo l'ordine dato dall'età. In assenza di assessori è presieduto dal consigliere anziano che è individuato nel consigliere comunale con la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 comma 6 del D. Lgs 267/2000, con esclusione del sindaco e dei candidati alla carica di sindaco risultati non eletti.

Art. 30 Segretario del Consiglio

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario comunale.

2. Il Segretario Comunale partecipa a tutte le sedute del Consiglio Comunale ai fini della sua validità legale, assiste il Presidente a garanzia della regolare validità e svolgimento delle adunanze; in particolare, tiene nota dei Consiglieri presenti in aula, provvede all'appello nominale, accerta il numero legale delle sedute, concorre con il Presidente a controllare il risultato delle votazioni ai fini della proclamazione. Cura infine la verbalizzazione delle sedute a sensi del successivo art. 55.

3. Nel caso in cui il Segretario comunale debba allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni

di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un consigliere comunale designato dal Presidente.

Art. 31 Assessori esterni

1. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio partecipano alle sedute senza diritto di voto.
2. Riferiscono sugli argomenti concernenti le materie affidate alla loro cura; intervengono alle discussioni degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, per un tempo massimo di 5 minuti per ogni punto in discussione.

Art. 32 Scrutatori

1. Nei casi di votazione a scrutinio segreto, il Presidente designa tra i Consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere allo spoglio delle schede relative alle votazioni a scrutinio segreto, attestando la regolarità delle procedure e dei risultati della votazione.

Art. 33 Apertura della seduta - Adunanza di prima convocazione

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale e i risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza dei Consiglieri necessari per deliberare validamente, il Presidente né fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Il Presidente invita il Segretario comunale a procedere all'appello con le modalità indicate al comma 2. Da questo momento si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della riunione: i Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a farne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal secondo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello qualora risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario. Il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 34 Numero legale

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune senza computare il Sindaco.

2. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, viceversa i Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti.
3. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".
4. Quando l'avviso di convocazione contenga anche il giorno e l'ora di un'eventuale adunanza di prosecuzione di prima convocazione, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito a partecipare a quest'ultimo ai soli Consiglieri che non sono intervenuti al primo giorno di adunanza ovvero assenti al momento della sospensione dei lavori. Tali avvisi devono essere consegnati almeno ventiquattro (24) ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
5. Qualora l'avviso di convocazione non contenga il giorno e l'ora di un'eventuale adunanza di prosecuzione di prima convocazione, il Presidente sentiti i capigruppo presenti in aula, fissa il giorno e l'ora della adunanza di prosecuzione di prima convocazione dandone avviso ai Consiglieri presenti in aula. Il Presidente è tenuto ad inviare l'invito a partecipare alla adunanza di prosecuzione di prima convocazione ai soli Consiglieri che non sono intervenuti al primo giorno di adunanza ovvero assenti al momento della sospensione dei lavori. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima del giorno fissato per la prosecuzione dell'adunanza.

Art. 35 Adunanze di seconda convocazione

1. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo arrotondato per eccesso dei Consiglieri assegnati all'Ente, senza computare a tale fine il Sindaco.
2. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui all'art. 24 del presente regolamento.
3. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente fa pubblicare all'albo pretorio online, almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione, una comunicazione di seduta deserta che vale ad ogni effetto di legge come invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta.
4. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione non stabilisce anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente, prima di dichiarare deserta l'adunanza, sentiti i capigruppo presenti in aula, fissa il giorno e l'ora dell'adunanza di seconda convocazione, dandone avviso ai Consiglieri presenti in aula. Il Presidente è tenuto ad inviare l'invito ai partecipanti alle adunanze di seconda convocazione ai soli Consiglieri che non sono intervenuti all'adunanza di prima convocazione ovvero assenti al momento in cui viene dichiarata deserta l'adunanza. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza di seconda convocazione.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

6. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti devono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di quella di prima convocazione e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da comunicare almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 36 Ordine dei lavori

1. Il Consiglio tratta esclusivamente gli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo l'ordine di iscrizione di cui all'art. 25 del presente regolamento.
2. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'inversione degli argomenti all'ordine del giorno, a richiesta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. L'oggetto delle deliberazioni è letto dal Presidente del Consiglio e trattato dal relatore competente. Dopo la relazione, ciascun Consigliere può presentare una o più richieste di chiarimenti relativi all'argomento trattato nel tempo massimo di due (2) minuti, terminati i quali il relatore provvederà alle risposte ed ai chiarimenti necessari.
5. Terminato il dibattito o qualora nessun Consigliere chieda la parola si passa alla votazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 37 Pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre ad un proponente, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il consiglio decide con votazione palese.
4. Se la proposta di sospensione è approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

Art. 38 Interventi dei Consiglieri

1. I Consiglieri intervengono secondo l'ordine di iscrizione a parlare; la parola può essere richiesta sino alla conclusione del dibattito.
2. Ciascun Consigliere può intervenire una sola volta sullo stesso argomento, salvo che per dichiarazione di voto secondo le prescrizioni dell'art. 43 o per fatto personale.

3. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

4. Qualora gli interventi dei Consiglieri siano manifestamente fuori tema, il Presidente invita il Consigliere a circoscrivere l'intervento al punto in discussione.

Art. 39 Obbligo di astensione

1. Il Consigliere deve astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti un interesse diretto personale o dei suoi congiunti ed affini fino al quarto grado, ovvero degli altri casi previsti dalla normativa vigente e ciò anche nella fase istruttoria di competenza della Commissione alla quale l'argomento è affidato per la trattazione. Gli Assessori, negli stessi casi, devono astenersi dal partecipare alla seduta del Consiglio e di Commissione.

2. In attuazione del comma 1, dell'art. 78 del D. Lgs n. 267/2000, non partecipano alle discussioni e alle conseguenti votazioni, relative a specifiche deliberazioni aventi contenuto non vincolato, i Consiglieri che si trovino in posizione di conflitto di interessi con il Comune o con Aziende, Enti, Istituzioni, Società, Consorzi da esso controllati o a partecipazione comunale.

3. Il Consigliere che si astiene a causa di tale incompatibilità informa il Segretario comunale che ne dà atto a verbale.

4. Il Presidente provvede a richiamare il Consigliere una volta conclusa la trattazione del punto sul quale si è verificata l'incompatibilità.

Art. 40 Richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento

1. Ogni Consigliere può in qualsiasi momento chiedere la parola per richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento. Il richiamo deve essere formulato nel tempo massimo di 2 minuti, ha precedenza e sospende la discussione sul merito.

Art. 41 Emendamenti

1. Ogni Consigliere può presentare emendamenti alle proposte di deliberazione.

2. Gli emendamenti consistono in una modificazione, soppressione o aggiunta al testo oggetto della discussione o al testo dell'emendamento.

3. Gli emendamenti sono redatti in forma scritta e presentati all'Ufficio di Segreteria generale e all'attenzione del Presidente entro due giorni precedenti quello dell'adunanza. Essi sono subito trasmessi al Segretario comunale che, avvalendosi dei competenti Responsabili, ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria. Qualora vengano proposti emendamenti non consistenti in mere modificazioni letterali o sintattiche della proposta di deliberazione o comunque a carattere non sostanziale, sul testo emendato dalla proposta devono essere espressi i pareri obbligatori dei Responsabili previsti dalla legge. Quando necessitino ulteriori elementi di valutazione e/o approfondimenti, i suddetti Responsabili possono richiedere il rinvio della trattazione ad adunanza successiva.

4. Quando si tratta di proposte di variazione di modesta entità, possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta del Consiglio, a condizione che siano presenti i responsabile dei servizi interessati per l'espressione dei pareri di competenza. Ciascun

Consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino alla chiusura della discussione.

5. La votazione di un emendamento ad un testo ha la precedenza sulla votazione del testo stesso. Nel caso di presentazione di più emendamenti ad uno stesso testo, la discussione e la votazione hanno luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, sostitutivi, modificativi aggiuntivi.

6. Gli emendamenti misti (soppressivi e integrativi) hanno precedenza su tutti.

Art. 42 Chiusura della discussione

1. Esaurito il dibattito sull'argomento, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione non è ammesso alcun altro intervento.

Art. 43 Dichiarazioni di voto

1. Dopo la chiusura della discussione, la parola può essere esclusivamente per dichiarazione di voto.

2. Il Presidente dà la parola ai soggetti di cui al successivo comma che ne abbiano preventivamente fatta domanda, disponendo la sequenza di espressione delle dichiarazioni, di norma in base all'ordine di richiesta. E' fatta salva la facoltà del Presidente di adottare criteri diversi, al fine di creare alternanza e rotazione nella successione delle dichiarazioni, anche a garanzia della pari esposizione e visibilità dei soggetti dichiaranti.

3. La dichiarazione di voto di ogni gruppo è espressa dal suo Capogruppo o da un componente del gruppo a ciò designato entro il termine massimo di 2 minuti. Sono ammesse dichiarazioni di voto di singoli Consiglieri solo ove si discostino dalle decisioni del gruppo sempre nello stesso termine.

4. Nel rendere la dichiarazione di voto non è ammesso, anche indirettamente ovvero in modo pretestuoso, rientrare nella discussione di merito sull'argomento che si è dichiarata precedente chiusa. La dichiarazione di voto deve limitarsi a dare succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo e non deve costituire ulteriore intervento ai sensi del precedente articolo 38, in relazione alla forma impiegata e al senso reso palese dal significato delle parole impiegate e dalla loro connessione.

Art. 44 Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio. Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

2. I Consiglieri in aula devono tenere un comportamento dignitoso e corretto, consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente.

3. Il Consigliere che turba l'ordine e pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti è richiamato dal Presidente. Il Consigliere richiamato ha diritto comunque di dare spiegazioni al Consiglio.

4. Qualora il Consigliere persista nel tenere un comportamento scorretto, il Presidente nei casi più gravi può infliggergli una nota di biasimo da riportarsi a verbale.

5. Se il Consigliere, cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, i Consiglieri, il Sindaco e i membri della Giunta, o comunque mantiene un comportamento gravemente offensivo della dignità del Consiglio, il Presidente può sospendere la seduta. Il Presidente può, in ogni caso, proporre al Consiglio l'interdizione del Consigliere dai lavori dell'assemblea da una a tre sedute.

6. Il Consiglio, sentite le giustificazioni del Consigliere, decide mediante votazione a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 45 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte dell'aula ad esso riservata.

2. Oltre al Presidente, al Sindaco, ai Consiglieri, agli Assessori, al Segretario ed al personale dell'ente la cui presenza è necessaria per lo svolgimento della seduta, nessun'altra persona può accedere alla parte dell'aula riservata ai Consiglieri.

3. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento corretto, restando in silenzio e astenendosi da ogni manifestazione di pensiero, di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate.

4. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli lo svolgimento della seduta, il Presidente può disporre, richiedendo l'intervento degli Agenti di Polizia Locale, lo sgombero dell'aula da parte dei disturbatori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse. Nei casi più gravi, il Presidente, assumendo i relativi poteri di polizia, sospende la seduta, ordina alla forza pubblica di entrare nell'aula.

5. Il Presidente ha facoltà, con provvedimento motivato, di sospendere e sciogliere l'adunanza qualora il Consiglio non sia più in grado di deliberare.

Art. 46 RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE

1. E' consentita la registrazione audio e video esclusivamente su autorizzazione del Presidente da parte di soggetti precedentemente autorizzati e accreditati secondo quanto previsto da apposito regolamento.

2. Nel caso in cui è consentita la registrazione audio e video della seduta consiliare, il Presidente ne dà comunicazione al consiglio in apertura di seduta.

3. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti è vietata la registrazione della seduta consiliare e i contravventori possono essere allontanati dall'aula a mezzo della forza pubblica ad iniziativa del Presidente del Consiglio comunale.

Art. 47 Fatto personale

1. È fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.

2. La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal Presidente.

3. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale ne indica il motivo, ed il Presidente - sentito il parere tecnico-giuridico del segretario comunale - decide se il fatto sussiste o meno.

4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito, senza discussione, per alzata di mano.

TITOLO V - VOTAZIONE

Art. 48 Ordine delle votazioni

1. La votazione avviene sulla proposta di deliberazione salvo che un Consigliere richieda che la votazione avvenga sulle singole parti del dispositivo ovvero sui singoli articoli, qualora la deliberazione sia in forma articolata. In tal caso la richiesta si intende accolta se nessun Consigliere vi si opponga. In caso di opposizione decide il Consiglio con propria votazione. La proposta di deliberazione deve comunque essere posta in votazione nella sua globalità.

2. Nel caso di mozioni, qualora esse siano suscettibili di essere distinte in più parti aventi ciascuna un proprio significato, il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di un Consigliere, può disporre la votazione per parte separate.

3. Durante la votazione e fino alla proclamazione del risultato nessun Consigliere può intervenire.

Art. 49 Forme di votazione

1. Le votazioni possono avvenire in modo palese o a scrutinio segreto.

2. Le votazioni palesi si svolgono di norma per alzata di mano.

3. Ad iniziativa del Presidente, a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati o di un Capogruppo, avvengono per appello nominale.

Art. 50 Votazione palese

1. Nelle votazioni palesi, i Consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in aula. L'esito è controllato con il concorso del Segretario e proclamato dal Presidente. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione di voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Nel verbale saranno, altresì, indicati nominativamente i Consiglieri che hanno espresso voto contrario.

2. La votazione palese è soggetta a riprova se questa è richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da un Consigliere.

3. Il Presidente qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.

Art. 51 Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata per ordine alfabetico dei Consiglieri.

2. Alla votazione per appello nominale si procede, oltre che per la mozione di sfiducia, quando l'esito della votazione palese potrebbe rivelarsi confuso o contraddittorio o comunque tale da non consentire la corretta verbalizzazione della volontà del Consiglio. La suddetta modalità di votazione può essere richiesta dal Presidente o dal segretario comunale.

3. Il Segretario comunale effettua l'appello a cui i Consiglieri rispondono votando ad alta voce e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza del Segretario stesso.

4. Le astensioni e i voti contrari espressi da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale sono annotate a verbale.

Art. 52 Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione è resa a scrutinio segreto quando si tratti di proposte che comportino valutazioni o apprezzamenti concernenti persone o quando vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di un quinto dei Consiglieri presenti.

2. Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono con schede distribuite d'ordine del Presidente ai Consiglieri e da ciascuno di questi depositate nell'urna.

3. Nelle votazioni si procede come appresso:

- a) le schede sono predisposte dall'ufficio di Segreteria generale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
- b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende designare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
- c) quando la votazione non concerne l'individuazione di persone, il Presidente può chiedere che i Consiglieri esprimano il voto accettando o meno la proposta, scrivendo semplicemente "SI" o "NO" sulla scheda;
- d) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza;
- e) i Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale;
- f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e/o i nominativi di coloro che sono stati prescelti;
- g) il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

4. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Qualora sorga comunque contestazione circa il risultato della votazione, il Consiglio, seduta stante, decide mediante votazione palese circa l'ammissibilità della contestazione. Verificatane l'ammissibilità si procede ad una nuova votazione.

5. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

6. Dopo la proclamazione dei risultati e in assenza di contestazioni, il Presidente dispone la distruzione delle schede.

Art. 53 Parità di voti

1. Nel caso di parità la proposta si intende non approvata e la deliberazione potrà essere ripresentata in seduta successiva.

2. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude una nuova espressione di voto nella stessa seduta.

Art. 54 Quorum funzionale e calcolo dei voti

1. Si intende approvata la proposta se ottiene la maggioranza favorevole dei voti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza.

2. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che si astengono non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le schede nulle si computano per determinare il numero dei votanti e le proposte si intendono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge e dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

TITOLO VI - VERBALIZZAZIONE

Art. 55 Verbale dell'adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Se attivata, la rappresentazione informatica/digitale della registrazione o videoregistrazione sonora costituisce il verbale della seduta consiliare ed è conservato nelle forme previste dalla legge.

3. Quando, per qualsiasi causa, non sia possibile la registrazione o videoregistrazione della seduta, il verbale è costituito da un testo redatto in formato digitale dal Segretario comunale. In tal caso il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni; gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso o ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

4. Per la trattazione di argomenti in seduta segreta, l'impianto di registrazione e/o videoregistrazione viene disattivato e il verbale è redatto con le modalità stabilite al comma precedente. In particolare il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

5. Il verbale della seduta in formato informatico/digitale di cui al comma 1 non è soggetto a lettura e approvazione da parte del Consiglio Comunale e può essere oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale dell'ente. I file informatico/digitali sono messi tempestivamente a disposizione dei consiglieri che ne facciano richiesta, i quali nei successivi dieci giorni possono fare rilevare per iscritto, con comunicazione indirizzata al Sindaco e al Segretario Comunale da allegarsi al verbale, eventuali anomalie o lacune riscontrabili nella registrazione.

6. Nel verbale vengono esplicitamente indicati:

- a) l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza;
- b) i nomi dei Consiglieri presenti e quelli assenti, giustificati o meno;
- c) il numero degli astenuti, dei votanti a favore e dei contrari;
- d) i nominativi degli astenuti e dei contrari nelle votazioni palesi;
- e) nelle votazioni segrete il numero delle schede bianche e delle schede nulle e il nominativo degli astenuti;
- f) l'eventuale dichiarazione, con relativa separata votazione, di immediata eseguibilità della deliberazione.

Art. 56 Approvazione verbali e rettifiche

1. I verbali di deliberazione della seduta precedente vengono depositati presso l'Ufficio di Segreteria generale a disposizione dei Consiglieri.

2. Ciascun Consigliere può presentare osservazioni scritte sulla formulazione e/o contenuto dei verbali medesimi da depositarsi almeno 3 giorni prima della seduta presso l'ufficio di segreteria.

3. In tal caso il Presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale il Consigliere intende richiedere modifiche.

4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione sul merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, si procederà ponendo in votazione la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso.

6. I verbali delle sedute precedenti, regolarmente pubblicati, si intendono per letti e quindi non è necessario effettuarne la lettura.

7. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.

TITOLO VII - DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 57 Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. A tale fine, i Consiglieri si rivolgono ai Funzionari Responsabili delle unità organizzative del Comune che informano preventivamente l'Assessore competente della richiesta. Gli stessi sono tenuti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e nel rispetto di quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, a fornire tutte le notizie e le informazioni richieste, in modo da garantire il pieno esercizio del diritto dei Consiglieri e la funzionalità degli uffici e dei servizi.

3. Delle notizie e delle informazioni ricevute, i Consiglieri sono tenuti al segreto, nei casi determinati dalla legge.

4. Il diritto di accesso si esercita mediante consultazione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi in possesso dei soggetti Responsabili di cui al comma 2.

5. L'esercizio del diritto di accesso non può essere escluso o limitato, se non per i documenti coperti da segreto di Stato o d'ufficio, per specifiche disposizioni di legge.

6. I Consiglieri, ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, si rivolgono al competente Responsabile dell'unità organizzativa che detiene il documento o dell'addetto da questi delegato, presentando istanza scritta protocollata. La consultazione dei documenti ha luogo durante l'orario d'ufficio, avendo cura di non determinare aggravii notevoli al lavoro degli uffici ed evitando per ciò stesso istanze continuative e numerose. I Consiglieri devono formulare le istanze in maniera specifica e dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso.

7. I Consiglieri non possono asportare, anche temporaneamente, gli atti e i documenti oggetto di consultazione fuori del luogo ove sono conservati; è possibile prendere appunti, ma non tracciare segni, o produrre abrasioni o manomettere in qualsiasi modo i documenti visionati.

8. La richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati.

9. Il diritto di consultazione, compatibilmente con le caratteristiche dei documenti, comporta il diritto di estrarre copia dai medesimi. Su tale copia deve essere espressamente indicata la seguente dicitura: *"La presente copia si rilascia a richiesta di... per uso mandato amministrativo (Art. 43 Tuel)"*.

10. La copia è rilasciata in carta libera e nessun rimborso delle spese di riproduzione è dovuto da parte del Consigliere richiedente.

Art. 58 Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.

2. Esse sono presentate per iscritto al Presidente da uno o più consiglieri.

3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 59 Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto. 2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interrogazione, tranne nel caso in cui l'interrogante abbia delegato ad altro componente del medesimo gruppo consiliare.

Art. 60 Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Presidente, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della giunta.

2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 61 Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Presidente, di decadenza dell'interpellanza, tranne nel caso in cui l'interpellante abbia delegato ad altro componente del medesimo gruppo consiliare.

5. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 62 Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 63 Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Presidente che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 64 Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore.

4. Il Consigliere che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

5. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 65 Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 66 Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 67 Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale.
3. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 68 Proposta di mozione di sfiducia costruttiva - Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52, comma 2, del T.U. 267; il medesimo T.U. 267 disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 69 Decadenza e dimissioni dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dal T.U. 267.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene per 3 sedute consecutive senza distinguere tra prima e seconda convocazione.
4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.
5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
6. L'art. 38, comma 8, del T.U. 267, disciplina le modalità e le procedure per la presentazione di dimissioni dalla carica di consigliere.

Art. 70 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché dei diritti di ricerca e di visura.

Art. 71 Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio

1. Il Consiglio, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U. 267, è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei gruppi consiliari una sala presso i locali comunali.

Art. 72 Pubblicazioni concernenti i titolari di incarichi politici

1. I consiglieri comunale sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 73 Interpretazione dei regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente.

2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei Capigruppo.

3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulta immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 74 Entrata in vigore, abrogazioni e rinvio

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;

b) lo statuto comunale;

c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili.